



# COMUNE DI MAGIONE

PROVINCIA DI PERUGIA – Piazza Fra Giovanni da Pian di Carpine, 16 – 06063 Magione

C.F./P.I.. 00349480541 - Tel. 075/847701 - Fax 075/8477041

## ORDINANZA N. 146 DEL 11/12/2008

**Oggetto: Disciplina degli orari delle attività di somministrazione alimenti e bevande. Anno 2009**

### IL SINDACO

Visto il R.D. 18.06.1931 n. 773 ed il suo regolamento d'esecuzione R.D. 6.5. 1940 n. 635;

Vista la Legge 25 agosto 1991 n. 287;

Vista la propria ordinanza n. 35 del 14/07/2005;

Visto il D.P.R. 4.4.2001 n. 235;

Visto l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in materia di coordinamento e riorganizzazione degli orari dei pubblici esercizi e servizi pubblici in genere;

Vista la Legge 1 giugno 1971 n. 425 sulla disciplina della chiusura settimanale dei pubblici esercizi;

Ravvisata la necessità, al fine di tutelare il diritto alla quiete della popolazione nelle ore notturne, nell'esercizio della potestà di coordinamento degli orari sopra indicati, di regolamentare le emissioni sonore prodotte sia nei pubblici esercizi che nei circoli e nelle strutture ricettive in genere;

Ritenuto infatti che la tutela della quiete e del riposo nelle ore notturne, ovvero della salute degli abitanti sia interesse pubblico tutelabile attraverso regole uguali per tutti i soggetti che esercitano attività di qualsiasi genere all'interno del territorio comunale;

Vista la nota inviata alle associazioni di categoria in data 17/11/2008 prot. 30829 relativa agli orientamenti degli operatori del settore;

Visto che non sono pervenute note od osservazioni nei termini previsti dalla nota di cui sopra;

### ORDINA

L'osservanza delle seguenti disposizioni in materia di orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di emissioni sonore sia nei pubblici esercizi che nei circoli e nelle strutture ricettive in genere.

#### Art. 1 - Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano:

1. agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 5, lett. a), b) e d) della L. 287/1991;
2. alle attività di somministrazione alimenti e bevande nei circoli privati - sia quelli precedentemente autorizzati ex art. 86 T.U.L.P.S. che quelli attualmente identificati dagli artt. 2 e 3 del DPR 235/2001 - ad eccezione dell'orario minimo giornaliero, della pubblicità dell'orario e della chiusura settimanale di cui rispettivamente all'art. 2, co. 1 e 2, all'art. 3 e all'art. 5 della presente ordinanza
3. a tutte le strutture ricettive anche all'aria aperta.

#### Art. 2 - Fascia oraria di apertura per pubblici esercizi e circoli

1. L'arco temporale di apertura giornaliera per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia A (articolo 5, comma 1 lette. a) della L. 287/91) è compreso tra le ore 11.00 e le ore 1.00, con un minimo di 7 ore giornaliere, anche non consecutive di attività (v. esercizi di cui al precedente art. 1 punto 1).
2. L'arco temporale di apertura giornaliera per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia B e D (articolo 5, comma lett. b) e d) della L. 287/91) è compreso tra le

ore 5.00 e le ore 1.00, con un minimo di 7 ore giornaliere, anche non consecutive, di attività (v. esercizi di cui al precedente art. 1 punto 1).

3. L'arco orario di svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata, ad esclusivo favore dei soci, all'interno di circoli ed associazioni private è compreso tra le ore 5.00 e le ore 1.00 (v. esercizi di cui al precedente art. 1 punto 2).
4. Salvo che sia diversamente stabilito, i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia C congiunti ad attività di intrattenimento e svago (articolo 5, comma 1, lett. c) della L. 287/91) seguono l'orario di apertura previsto per le attività alla quale sono annessi.

### **Art. 3 – Modalità della chiusura dei pubblici esercizi**

La chiusura degli esercizi di cui all'art. 5, lett. a), b) c) e d), ai sensi dell'art. 186 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. – R.D. 6 maggio 1940 n. 635 – si effettua mediante chiusura della porta di ingresso dell'esercizio, cessazione di ogni servizio e sgombero totale dei locali.

### **Art. 4 – Scelta dell'orario per i pubblici esercizi**

1. La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, vale l'orario prescelto dal precedente titolare.
2. L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto per l'intero anno solare. Modifiche nel corso dell'anno possono essere consentite su comunicazioni dell'esercente da farsi almeno 20 giorni prima e l'orario si intende approvato ove non comunicato nel termine predetto il parere negativo.
3. L'esercente ha l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile il quale dovrà indicare, inoltre, il giorno di chiusura settimanale obbligatorio.

### **Art. 5 – Deroghe generali all'orario per i pubblici esercizi**

1. E' consentito all'esercente:
  - posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito;
  - effettuare una chiusura intermedia fino ad un massimo di due ore consecutive.
2. In caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a 10 giorni, il titolare deve darne comunicazione scritta al comune almeno 1 giorno prima della sospensione stessa.
3. Il periodo di sospensione dell'attività, anche per periodi inferiori o uguali a 10 giorni, deve essere reso noto al pubblico, mediante cartello, visibile dall'esterno dell'esercizio.

### **Art. 6 – Chiusura settimanale per i pubblici esercizi**

E' obbligatorio per gli esercizi pubblici un giorno di chiusura settimanale determinato secondo le modalità della Legge 425/71 e con le esclusioni previste dalla stessa legge.

### **Art. 7 – Deroga all'obbligo di chiusura per i pubblici esercizi**

1. Considerati i periodi in cui si verificano eccezionali flussi turistici, la deroga all'obbligo di chiusura settimanale di cui all'art. 7 della legge 01.06.1971, n. 425, è concessa per i seguenti periodi:
  - nel periodo di maggior afflusso turistico (anche a seguito di manifestazioni come Eurochocolate) **dal 06 aprile al 01 Novembre 2009;**
  - nel periodo delle festività natalizie **dal 1° Dicembre 2009 al 6 Gennaio 2010;**
  - qualora la giornata assegnata per il riposo settimanale coincida con una festività infrasettimanale.
2. Nei periodi suddetti è consentito posticipare l'orario di chiusura fino alle ore 2.00 ed effettuare un orario massimo di 21 ore per gli esercizi di tipologia B.
3. E' anche prevista una deroga temporanea per ciascun esercente, per non più di cinque giornate in ogni anno solare e previa comunicazione al Sindaco, quando ricorrono particolari festività o manifestazioni o per

motivi di interesse pubblico, da presentarsi almeno 15 giorni prima e previa verifica dell'assenza di applicazione di sanzioni nell'anno in corso.

#### **Art. 8 . Ferie**

1. I titolari di pubblici esercizi che intendono chiudere per ferie la propria attività, devono darne comunicazione scritta al Comune almeno 10 giorni prima. Il responsabile del servizio, in caso di chiusura programmata contemporanea di più esercizi nella medesima zona, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre programmi obbligatori di apertura degli esercizi.
2. Il cartello indicante il periodo di ferie deve essere reso noto al pubblico almeno 3 giorni prima dell'inizio della chiusura dell'attività e deve essere visibile dall'esterno.

#### **Art. 9 . Uso di apparecchi da gioco e per la riproduzione sonora da parte di pubblici esercizi, circoli e strutture ricettive**

L'uso di apparecchi da gioco (automatici ed elettrici) e del biliardo è consentito sino alle ore 24.00. Gli impianti per l'emissione di musica devono essere gestiti secondo le seguenti modalità:

1. è consentita l'emissione sonora anche di tipo musicale fino alle ore 24.00 nei pubblici esercizi situati all'interno e al di fuori dei centri abitati, comunque in modo da non arrecare disturbo alla quiete privata e pubblica e non oltre i limiti di rumorosità ammessi. In ogni caso tale attività è consentita solo a seguito di comunicazione di denuncia di inizio attività da presentare al competente ufficio almeno 5 giorni prima dell'evento.  
Con successivo provvedimento si individueranno le modalità per l'esercizio di tale attività musicale oltre le ore 24.00
2. nelle strutture ricettive anche all'aria aperta e nei circoli è consentita l'emissione sonora e/o musicale fino alle ore 24.00 ad uso esclusivo dei campeggiatori e soci dei circoli e comunque in modo da non arrecare disturbo alla quiete privata e pubblica e non oltre i limiti di rumorosità ammessi;
3. per grandi eventi di particolare interesse musicale o culturale per tutta la comunità di Magione saranno individuate eccezioni alle presenti disposizioni esclusivamente dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento.

La Polizia Municipale, cui la presente ordinanza viene trasmessa in copia, è incaricata della corretta esecuzione della stessa.

Il Sindaco  
Massimo Alunni Proietti